

REGIO DECRETO 25 agosto 1908, N. 829. - Norme regolamentari per disciplinare l'impianto di vie funicolari aeree.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1909).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1907, n. 403;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio, di grazia, giustizia e dei culti e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.— Sono approvate e rese esecutorie le norme contenute nell'unito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per disciplinare, in esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, l'impianto di vie funicolari aeree.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO ORTU-BERTOLINI-ORLANDO

Visto, Il Guardasigilli: ORLANDO.

**REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1907
N. 403 SULL'IMPIANTO DI VIE FUNICOLARI AEREE.**

Art. 1.

Quando per lo studio preliminare di un progetto d'impianto di via funicolare aerea privata occorra introdursi nei fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la funicolare può ottenere dal prefetto della Provincia in cui sono situati i fondi da attraversare, l'autorizzazione per l'accesso ai fondi stessi.

A tal uopo egli deve presentare domanda, accompagnata da una relazione giustificativa dell'impianto che si propone di studiare, ed indicare:

- a) il periodo di tempo durante il quale intende eseguire gli studi;
- b) i fondi da attraversare;
- c) gli elementi necessari per fornire una esatta idea della natura ed entità dell'impianto.

Art. 2.

Il prefetto, riconosciuta la legittimità della domanda, autorizza con apposito decreto il richiedente a introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto.

Nel decreto vengono indicati i nomi delle persone, alle quali è concessa tale facoltà, e la durata dell'autorizzazione.

Quando occorra accedere in recinti di ferrovie pubbliche o di tramvie o in zone soggette alla vigilanza doganale o sottoposte a servitù militare, l'autorizzazione è concessa previa accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 3.

Chi ha ottenuto il decreto di autorizzazione, deve a sue spese, tre giorni prima dello accesso nei fondi darne avviso a ciascun proprietario a mezzo del sindaco del Comune o dei Comuni nei quali sono situati i fondi stessi.

Quando si tratti di luoghi abitati, il sindaco, su istanza delle parti, fissa il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

Colui che intende valersi dell'autorizzazione deve farlo nel modo meno pregiudizievole al proprietario del fondo, ed è obbligato a risarcire qualunque danno arrecato al fondo stesso.

Per assicurare il pagamento delle indennità il prefetto può prescrivere al richiedente il deposito di una congrua somma.

Art. 4.

La domanda di autorizzazione dell'impianto di una funicolare aerea deve essere presentata al prefetto della Provincia nella quale si intende di attuarlo.

Quando la funicolare attraversa il territorio di più Provincie la domanda deve essere presentata al prefetto della Provincia sul cui territorio cade il tratto più lungo, al quale spetta anche in tal caso di rilasciare la licenza di esercizio prescritta dall'art. 14.

Art. 5.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, il richiedente, oltre i documenti necessari per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2 della legge 13 giugno 1907, n. 403, deve presentare con la domanda:

- a) i disegni d'insieme dell'impianto coi particolari della linea aerea, delle opere fisse appoggiate al suolo, dei sostegni, dei meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e delle zone di terreno che intende di occupare provvisoriamente per i lavori di esecuzione dell'impianto e permanentemente per le opere fisse e per il deposito, carico e scarico delle materie da trasportare.

Nei disegni debbono essere indicati le strade pubbliche, le ferrovie, le tramvie, i torrenti e i canali navigabili ed ogni altra opera pubblica che sarà attraversata, od in qualunque modo interessata nell'impianto o nell'esercizio della funicolare;

b) un elenco dei fondi sui quali intende stabilire la servitù di passaggio indicando la loro natura, i nomi e cognomi dei proprietari, se e quali dei fondi sono sottoposti a vincolo forestale, e specificando esattamente i termini della servitù;

c) una relazione descrittiva dell'impianto, da cui risulti l'entità di esso, il sistema che s'intende di applicare, la struttura dei sostegni, il diametro, la sezione, il tipo delle funi (cioè se a trefoli piatti o cilindrici) e il materiale di cui sono costituite, la potenza delle macchine impiegate nella trazione, il carico massimo che si vuole trasportare, la natura del medesimo, il modo con cui verrà trasportato, e le dimensioni del carico, le particolarità di attacco, di marcia, di arresto dei veicoli e del carico, e la rispettiva massima velocità;

d) le norme generali e speciali di esercizio della funicolare;

e) l'indicazione del termine entro il quale intende attuare l'impianto;

f) i documenti, se del caso, di cui all'art. 10.

Il richiedente deve infine eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità a cui presenta domanda.

Art. 6.

Quando il richiedente non produca con la domanda la prova dell'accordo intervenuto coi proprietari dei fondi da attraversare, egli deve promuovere l'inserzione della notizia della domanda stessa nel Foglio degli annunci legali della Provincia, e darne pure avviso agli interessati mediante pubblicazione nell'albo pretorio del rispettivo Comune.

La domanda e i documenti restano per quindici giorni, a partire dalla data dell'avviso di cui sopra, presso la prefettura, affinché gli interessati possano prenderne conoscenza e presentare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda, i loro rilievi.

Art. 7.

Ove nel termine stabilito dall'articolo precedente, non sia stato prodotto alcun reclamo, e quando sia stata corrisposta l'indennità per l'imposizione della servitù, il prefetto, riconosciuto che nessuna ragione d'interesse pubblico si oppone alla esecuzione dell'opera, rilascia la licenza dell'impianto sotto l'osservanza delle condizioni necessarie a tutela della pubblica incolumità, e prefiggendo un termine per il compimento dei lavori.

In caso di contestazione sull'ammontare dell'indennità, se nulla osta all'attuazione dell'impianto nei riguardi della pubblica incolumità, il prefetto rimette le parti innanzi al pretore per gli ulteriori provvedimenti determinati dall'art. 9 della legge.

Se invece la contestazione cade sulla modalità dell'impianto e dell'occupazione, il prefetto, sentiti l'ufficio delle miniere, ove occorra, e le Amministrazioni che hanno la tutela delle opere ed acque pubbliche attraversate, esamina i reclami, ed ove li riconosca malfondati, autorizza l'esecuzione dei lavori, salva ogni azione che gli interessati credano di sperimentare a difesa dei propri diritti.

Se per l'impianto della funicolare debbono occuparsi fondi soggetti a vincolo forestale, il prefetto deve promuovere la deliberazione del Comitato forestale per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 8.

Agli effetti delle esenzioni di cui nel primo comma dell'art. 6 della legge, sotto l'espressione di giardini e di case ancorché non abitate, s'intendono anche gli orti ed i fabbricati di qualsiasi natura e destinazione con le relative attinenze purché in qualsiasi modo recinte.

Per applicare le esenzioni di cui al secondo comma del citato articolo occorre che i fondi siano permanentemente ed esclusivamente destinati alle coltivazioni previste.

Nei fondi che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso, possono essere semplicemente attraversati dalle funicolari, è permesso agli utenti di accedere unicamente per gli eventuali lavori di conservazione.

Art. 9.

La misura delle zone di terreno occorrenti per il deposito e il carico e scarico, è determinata strettamente dalle necessità attuali della produzione a cui la funicolare deve servire, salvo all'utente di richiedere successivamente, nelle forme stabilite dagli articoli precedenti, una maggiore estensione, in rapporto all'eventuale bisogno di aumentare il trasporto dei prodotti.

Le zone sono determinate in guisa da recare al proprietario in minore pregiudizio possibile.

Art. 10.

Quando le funicolari debbano attraversare, o possano in qualsiasi modo interessare strade pubbliche, ferrovie, tramvie od altre opere di pubblico interesse, laghi, fiumi, torrenti o canali navigabili, la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti prescritti all'art. 5, anche dal disegno dei particolari di ogni attraversamento di strada pubblica, di ferrovie, di tramvie, di qualsiasi altra opera d'interesse pubblico e di laghi, fiumi, torrenti e canali navigabili. Ognuno di tali disegni particolareggiati ed ogni gruppo relativo ad una stessa Amministrazione deve essere corredata da una descrizione riassuntiva contenente i dati principali dell'impianto.

Il prefetto comunica tali disegni particolareggiati rispettivamente alle Amministrazioni che hanno la tutela e l'esercizio di dette opere ed acque per gli eventuali rilievi e per la determinazione delle condizioni da prescrivere.

Il richiedente è esonerato dalla presentazione di tali disegni particolareggiati relativamente a quegli attraversamenti di opere od acque pubbliche per cui abbia già stipulato apposita Convenzione con le Amministrazioni che ne hanno la tutela o l'esercizio, approvata a norma di legge. In tali casi però le Convenzioni debbono essere annesse alla domanda.

Possono ammettersi gli schemi delle Convenzioni già concordate salvo a presentare le Convenzioni definitivamente stipulate prima dell'apertura dell'esercizio.

Art. 11.

Nell'impianto e nell'uso di funicolari il richiedente è tenuto ad attuare, sotto la sua responsabilità ed a sue spese, tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e l'uso delle cose, osservando, oltre le prescrizioni particolari stabilite nell'autorizzazione, anche le norme generali seguenti:

1° le funi e gli apparecchi di sospensione e scorrimento del carico devono presentare la necessaria resistenza in relazione al loro ufficio ed essere disposti in guisa da evitare la caduta di materiali;

2° le vie aeree debbono essere collocate a tale altezza, sul suolo da evitare ogni pericolo per i passanti ed ogni impedimento all'uso dei fondi servienti;

3° i sostegni devono essere formati e disposti in modo da presentare la necessaria in se stessi e nei loro punti d'appoggio;

4° se le funicolari debbono attraversare condutture aeree elettriche ad alto potenziale si eseguiranno tutte le opere di protezione occorrenti.

Quando i provvedimenti di sicurezza adottati dall'utente della funicolare non appaiano sufficienti allo scopo, il prefetto, o di sua iniziativa o in seguito ai reclami degli interessati, può ordinare la esecuzione di quelle opere, o prescrivere quelle altre modalità di esercizio che creda all'uopo necessarie.

Art. 12.

Salve sempre le prescrizioni delle vigenti leggi e le speciali disposizioni stabilite dalle Amministrazioni che hanno la tutela dell'esercizio ferroviario o tramviario, l'impianto delle funicolari è soggetto alle norme seguenti:

1° quando la funicolare, per i luoghi nei quali s'impiana o per le modalità del suo funzionamento, può interessare l'esercizio di ferrovie pubbliche o tramvie, debbono osservarsi le condizioni richieste dalle Amministrazioni che hanno la tutela di detto esercizio;

2° è vietato in ogni caso l'impianto di funicolari attraverso i piazzali, sia interni che esterni, delle stazioni;

3° le funicolari debbono attraversare i binari ad angolo retto, od almeno ad angolo non minore di 60°, con catenaria di corda pressoché orizzontale fra i due sopporti dello attraversamento;

4° l'attraversamento deve farsi in modo che ogni punto della funicolare, delle sue parti mobili o del carico si trovi ad un'altezza sul piano delle rotaie fra 7 e 15 metri, salvo all'Amministrazione, che ha la tutela dell'esercizio ferroviario o tramviario, di consentire maggiori altezze, quando per la specialità del caso si possa con adatte opere provvedere alla sicurezza dell'esercizio della ferrovia o della tramvia;

5° i sopporti in corrispondenza degli attraversamenti devono essere disposti ed assicurati in modo che cadendo non possano ingombrare il binario;

6° la campata di attraversamento deve avere la minore lunghezza possibile, indicata caso per caso dall'Amministrazione che ha la tutela della ferrovia o della tramvia;

7° la stessa campata, quella che la precede e quella che la segue debbono essere montate in un medesimo piano verticale;

8° le opere di protezione debbono essere tali da garantire completamente la sicurezza del transito sulla ferrovia, o sulla tramvia anche in caso di rottura della fune, di caduta del carico o di altro accidente qualsiasi; e debbono, in ogni caso, essere stabilite con regolare progetto tecnico che deve riportare la preventiva approvazione della Amministrazione che ha la tutela dell'esercizio della ferrovia o della tramvia, la quale in riguardo a tali opere ha i diritti di cui all'art. 231 della legge sulle opere pubbliche.

Le disposizioni del n. 3 e seguenti del presente articolo sono applicabili, coi temperamenti suggeriti dalle circostanze, anche alle funicolari che interessano strade ordinarie ed altre opere pubbliche, laghi, fiumi, torrenti e canali navigabili.

Art. 13.

Quando si tratta di passare con vie funicolari al di sopra di strade, vicinali o forestali poco frequentate, o di corsi d'acqua navigabili di poco traffico, il richiedente può essere dispensato dall'obbligo di eseguire in tutto o in parte le opere di difesa e di protezione, udito il parere dell'Ufficio del genio civile.

Art. 14.

Eseguito l'impianto, il richiedente deve dare notizia dell'avvenuto compimento dei lavori al prefetto, alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche eventualmente attraversate ed ai sindaci dei Comuni nel cui territorio si svolge la funicolare, perché questi ultimi ne diano notizia agli interessati mediante pubblicazione nell'albo pretorio. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati sono ammessi a presentare i loro rilievi sul modo come l'opera è stata eseguita.

Se entro tale termine non siano prodotti i reclami, e se entro trenta giorni dalla denuncia il prefetto non emette alcun provvedimento, il richiedente può senz'altro intraprendere l'esercizio.

Tuttavia è sempre richiesta una espressa licenza d'esercizio da parte del prefetto, quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie ed altre opere pubbliche.

Copia conforme del decreto di autorizzazione è comunicata dal prefetto al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed al circolo ferroviario d'ispezione, nonché alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche attraversate.

Art. 15.

Chi ha il diritto di usare una funicolare non può servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie. Tuttavia egli può associare all'esercizio altri utenti pel trasporto di simili prodotti, previa denuncia al prefetto, e l'esecuzione delle maggiori opere di protezione che fossero necessarie a tutela della pubblica incolumità, e previa corresponsione delle altre indennità che potessero spettare ai proprietari dei fondi servienti in caso che ne risultasse maggior aggravio.

E' però escluso che le funicolari stabilite in base alle norme del presente regolamento possano essere destinate a pubblico servizio, essendo in tal caso regolate dalle disposizioni del titolo V della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 16.

Salve le disposizioni dell'art. 645 del Codice civile (1) in quanto ai rapporti fra l'utente e i proprietari dei fondi servienti, il prefetto, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, può sempre ordinare modificazioni e spostamenti degli impianti funicolari per ragioni di pubblico servizio.

Art. 17.

Se l'utente intende esercitare la funicolare anche in ore notturne, deve farne denuncia al prefetto per la determinazione delle maggiori cautele che potranno occorrere a tutela della pubblica incolumità.

(1) Art. 645 codice civile:

Art. 645. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna, che tenda a diminuire l'uso della servitù o a renderlo più incomodo.

Non può quindi variare lo stato del fondo né trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia, se l'originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo serviente, o se gli impedisse di farvi lavori, riparazioni o miglioramenti, egli può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può parimenti ammettersi ad istanza del proprietario del fondo dominante, ove questi provi che il cambiamento, riesca per lui di notevole vantaggio e non sia di danno al fondo serviente.

Art. 18.

Quando l'esercizio di una funicolare venga fatto senza osservare le condizioni stabilite, o in modo da riuscire per qualsiasi causa pericoloso alla pubblica incolumità, il prefetto può ordinarne la sospensione.

Nei casi di pericolo prossimo il prefetto ordina la sospensione immediata dell'esercizio.

Negli altri casi può consentirne il proseguimento, stabilendo le opere che occorrono per l'eliminazione di ogni pericolo, con assegnazione dei termini di tempo entro i quali l'esercente deve averle eseguite.

Trascorsi infruttuosamente i termini di tempo assegnati, il prefetto ordina la sospensione dell'esercizio che non può essere riattivato se l'utente non abbia prima compiute le opere prescritte, e il compimento regolare sia stato accertato.

Se l'utente non eseguisse le opere che, nonostante la sospensione, fossero necessarie per eliminare ogni pericolo, il prefetto può farle eseguire d'ufficio a spese dell'utente medesimo con le norme di cui all'art. 373 della legge sui lavori pubblici (2).

Quando le condizioni di esercizio della funicolare presentino pericolo per le opere, ed acque pubbliche attraversate o comunque interessate, la sospensione dell'esercizio può essere ordinata, nei casi d'urgenza, dalle Amministrazioni stesse che hanno la tutela di tali opere ed acque.

Quando non ricorra l'urgenza, il prefetto provvede come ai precedenti capoversi secondo, terzo e quarto, sentite però le Amministrazioni suddette.

Art. 19.

La vigilanza sull'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403 e del presente regolamento spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale vi provvede di accordo con le altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Sui provvedimenti da emanarsi a norma del presente regolamento nei riguardi della sicurezza di impianto e di esercizio delle funicolari, il prefetto deve promuovere il parere del circolo ferroviario d'ispezione.

(2) Art. 373 legge lavori pubblici:

Art. 373. Per quanto riguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica.

Art. 20.

I proprietari delle funicolari esistenti al 13 giugno 1907, devono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale del Regno, farne denuncia al prefetto presentando sommaria descrizione dell'impianto ed indicando le norme di esercizio.

Comunicazione delle denunce è data dal prefetto ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

Art. 21.

Le disposizioni del presente regolamento non sono applicabili alle funicolari di allacciamento con ferrovie, tramvie o linee di navigazione in servizio pubblico in corrispondenza con ferrovie, a norma degli art. 5 e 6 della legge 30 giugno 1906, n. 272 (1) e dell'art. 16 della legge 12 luglio 1908, n. 444 (2).

Visto, d'ordine di S.M.:

COCCO - ORTU - ORLANDO – BERTOLINI.

(1) Art. 5 e 6 legge 30 giugno 1906, n. 272:

Art. 5. — L'esercente di una ferrovia pubblica, ogni volta che lo permettano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, è tenuto a consentire, alle stesse condizioni di cui nell'articolo precedente, al raccordo con tramvie a trazione meccanica e con stabilimenti commerciali ed industriali, i cui concessionari, proprietari od esercenti ne facciano domanda e dichiarino di sottomettersi alle condizioni di uno speciale capitolato-tipo, redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo speciali norme fissate dal regolamento di cui all'art. 26.

La stessa disposizione è applicabile anche agli stabilimenti Governativi.

Art. 6. — I binari di raccordo e di allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprietà di terzi, sono equiparati alle ferrovie private di seconda categoria, e, quando debbano servire a tramvie o ad importanti stabilimenti commerciali ed industriali, possono dal Governo essere dichiarati opere di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Nel caso che un binario di raccordo od allacciamento sia stato costruito con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della detta legge sulle espropriazioni, o con l'applicazione dell'art. 208 della legge sulle opere pubbliche, il Governo può rendere promiscuo l'uso con altri stabilimenti, in mancanza d'accordo, da tre arbitri inappellabili, nominati ai termini dell'art. 2.

Sui binari di raccordo costruiti con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge sulle espropriazioni può il Governo, in caso di necessità riconosciuta, ordinare un servizio pubblico per merci con tariffe non superiori a quelle della ferrovia alla quale i binari si allacciano.

I binari di raccordo possono essere stabiliti su strade ordinarie col consenso degli enti proprietari. In caso di dissenso decide il ministro dei lavori pubblici per le strade provinciali, comunali e vicinali; per le strade nazionali è ammesso il ricorso in via gerarchica, sul quale verranno sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

(2) Art. 16 legge 12 luglio 1908, n. 444:

Art. 16. — Nei riguardi dell'esercizio delle linee di navigazione lacuale in servizio pubblico ed in corrispondenza con le ferrovie, la sorveglianza è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici con le norme stabilite per le ferrovie concesse all'industria privata.